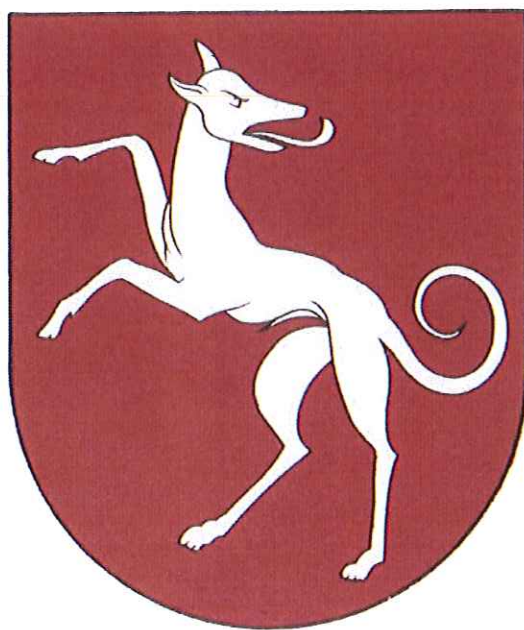




COMUNE DI NOVAZZANO

**REGOLAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE**

CAPITOLO I**AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA****Art. 1 Amministrazione**

Il cimitero è di proprietà comunale.

La Municipalità presiede all'amministrazione del cimitero e, con il medico delegato e i servizi comunali preposti, veglia all'osservanza del presente regolamento, delle vigenti disposizioni e leggi applicabili.

Art. 2 Sorveglianza

I servizi comunali preposti, con il custode, curano:

- la manutenzione del cimitero per quanto è di competenza del Comune, la pulizia, l'ordine, il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai singoli privati dalle concessioni fatte;
- la tenuta a giorno del piano regolatore del cimitero, dei registri delle tumulazioni, ecc.

CAPITOLO II**PIANO REGOLATORE CIMITERO****Art. 3 Piano regolatore**

Presso la cancelleria viene conservato il piano regolatore del cimitero nel quale sono segnate:

- le costruzioni esistenti (tempietto, camera mortuaria, 2 cappelle, monumento SLMS);
- la nuova camera mortuaria
- le aree destinate alle sepolture comuni per adulti;
- le aree destinate alle sepolture comuni per bambini fino a 3 anni;
- le aree già concesse a sepolture trentennali, trasformabili alla scadenza in aree a due posti sovrapposti;
- le aree già concesse a sepolture perpetue, trasformabili alla scadenza in aree a due posti sovrapposti;
- la costruzione destinata a cinerario-ossario.

CAPITOLO III**INUMAZIONI - ESUMAZIONI****Art. 4 Autorizzazione per l'inumazione**

Nessuna salma, resti di salma o ceneri possono essere inumati o deposti nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

Art. 5 Inumazioni

Hanno diritto di essere sepolte o deposte nel cimitero:

- a) le salme o le ceneri di persone decedute nella giurisdizione comunale qualunque fosse in vita il loro domicilio. Fanno eccezione a questa norma le persone decese nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di asilo per vecchi;

- b) le salme, le ceneri o le ossa di persone domiciliate o dimoranti nel Comune e di persone attinenti, decedute anche fuori dalla giurisdizione comunale;
- c) il Municipio può concedere in via del tutto eccezionale la tumulazione di altre salme, ceneri ed ossa, purché sussistano valide motivazioni.

Art. 6 Tempo prescritto per la sepoltura

Non si può procedere alla sepoltura delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato volta per volta dal medico sull'attestato di morte, in ogni caso non prima di 24 ore dalla morte. Di regola la sepoltura deve avvenire nelle 72 ore dalla morte salvo autorizzazione municipale e previo accordo del medico delegato.

Art. 7 Salme di estranei

Gli estranei morti nel territorio del Comune e che non vengono reclamati, verranno seppelliti nel cimitero comunale. La salma non potrà essere inumata se non concluse le constatazioni di legge. Resta riservata l'applicazione delle tasse come al presente regolamento.

Art. 8 Autopsie

Non sono lecite l'inumazione e l'autopsia delle salme se non trascorse le ore di osservazione prescritte dal medico delegato o dal medico che ha redatto il certificato di morte. Durante il periodo di osservazione è vietato mettere la salma in condizioni che possano impedire il manifestarsi della vita.

Art. 9 Esumazioni e spurgo

Salvo nel caso di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento competente prima che siano trascorsi 20 anni della sepoltura. Le esumazioni consentite prima di questo tempo saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio (Tariffa 6B). In ogni caso tutte le esumazioni di salme, ossa e ceneri soggiacciono ad un'autorizzazione del Municipio.

Art. 10 Dimensioni delle fosse

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

- 1) per adulti
 - sepolture semplici: ml. 2.00 di lunghezza, ml. 0.80 di larghezza e ml. 1.50 di profondità
 - sepolture sovrapposte: ml. 2.00 di lunghezza, ml. 0.80 di larghezza e ml. 2.00 di profondità;
- 2) per bambini fino all'età di 3 anni: ml. 1.00 di lunghezza, ml. 0.60 di larghezza e ml. 1.30 di profondità.

Art. 11 Disposizioni d'igiene

In caso di putrefazione o di morte per malattia contagiosa il Municipio è tenuto a provvedere alla precisa esecuzione delle prescrizioni ordinate dal medico delegato a tutela della pubblica salute.

Art. 12 Trasporto di salme

È vietato trasportare salme in un altro Cantone, all'estero o viceversa, senza l'autorizzazione del Dipartimento competente, rispettivamente del Municipio. Si dovranno comunque ossequiare le disposizioni e le leggi sanitarie vigenti.

Art. 13 Area divenuta libera

Nel caso di esumazione di una salma, l'area divenuta libera ritorna a piena immediata disposizione del Municipio senza rimborso di tassa alcuna.

CAPITOLO IV**POLIZIA****Art. 14 Orario**

L'orario di apertura e di chiusura del cimitero è stabilito dal Municipio.

Art. 15 Divieti di ingresso

È severamente vietata l'entrata nel cimitero con cani o altri animali. È pure vietata l'entrata con autoveicoli senza autorizzazione del Municipio.

Art. 16 Pulizia

Le aree e i viali devono essere costantemente tenuti puliti e ordinati: le prime da parte dei parenti o concessionari, i secondi da parte del custode. I rifiuti devono essere depositati negli appositi recipienti.

Art. 17 Fiori e piante

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori o di arbusti sempreverdi sulle aree è vietata. Le piante sempreverdi non devono superare l'altezza di ml. 1.00 né invadere il terreno pubblico o le altre aree.

Art. 18 Bordure

Ogni area dovrà essere delimitata, entro un anno dalla sepoltura, con un contorno di pietra naturale o artificiale occupante uno spazio fisso di:

- campi per sepoltura adulti: ml. 1.80 x ml. 0.80
- campi per sepoltura bambini: ml. 0.90 x ml. 0.50.

Detta bordura è a carico dei parenti o concessionari.

Art. 19 Monumenti

Sulle aree comuni, trentennali e perenni i parenti o concessionari hanno la facoltà di collocare lapidi, monumenti o croci, con presentazione di una semplice domanda preventiva allegando schizzo con dimensioni. Questi manufatti dovranno in ogni modo rispettare le seguenti misure:

- 1) aree per sepolture adulti: lunghezza ml. 1.80
larghezza ml. 0.80
altezza massima ml. 1.00
- 2) aree per sepolture bambini: lunghezza ml. 0.90

larghezza ml. 0.50
altezza massima ml. 0.70

L'altezza è misurata partendo dal piano del viale.

L'altezza massima nelle aree trentennali e perenni lungo i muri perimetrali può raggiungere il limite di 20 cm. dal filo inferiore della copertina del muro.

Il Municipio è autorizzato a ordinare, se del caso, la rimozione dei manufatti non conformi, riservata la procedura contravvenzionale.

Art. 20 Manutenzione - Tombe e manufatti in stato di abbandono

La manutenzione di cappelle, bordure, lapidi, ecc., è a carico dei parenti o concessionari. Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente curata, il Municipio vi potrà supplire a spese dei concessionari.

Per le tombe e i manufatti in stato di abbandono, qualora i concessionari o gli eredi non volessero corrispondere la spesa o non fossero rintracciabili, sarà pubblicata una grida sul Foglio Ufficiale con fissazione del termine di un anno per far valere i relativi diritti.

In mancanza di ciò la concessione decade e l'area ritorna al Comune che ne potrà disporre liberamente. I monumenti saranno allontanati e distrutti. Non sarà effettuato lo spurgo in profondità. I resti che si rinvergono alla riapertura della fossa al momento di una nuova sepoltura saranno composti nello stesso luogo ma a maggior profondità.

Art. 21 Lavori all'interno del cimitero

I monumenti e le lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero, ma dovranno esservi trasportati già in condizione di essere posti in opera.

Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifacimento che per la loro natura non possono essere eseguite altrove. Non è permesso nessun lavoro all'interno del cimitero nei giorni festivi e nel periodo intercorrente tra il 29 ottobre e il 5 novembre.

Art. 22 Danni e furti

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni causati dalla natura o da terzi ai monumenti o ad altri manufatti funebri, ecc.

E' pure esclusa ogni responsabilità del Comune in caso di furto.

Art. 23 Destinazione lapidi e monumenti rimossi

Scaduto il termine di concessione i manufatti funebri che non venissero ritirati dagli aventi diritto entro tre mesi, diventeranno di proprietà del Comune che ne potrà disporre liberamente.

CAPITOLO V

AREE PER SEPOLTURE COMUNI

Art. 24 Durata e spurgo

Il tempo minimo di sepoltura in aree per sepolture comuni è di 30 anni e può essere prolungato dal Municipio a dipendenza delle disponibilità del cimitero (Tariffa 1). Per i

campi riservati alle sepolture comuni per bambini sino a 3 anni il tempo di sepoltura può essere ridotto dal Municipio a 20 anni.

L'occupazione dei campi e delle aree avverrà progressivamente.

Alla scadenza del periodo di sepoltura l'area ritorna a completa disposizione del Municipio. Non viene eseguito lo spurgo in profondità. Ai parenti o concessionari è lasciata la facoltà, a loro spese, di procedere all'esumazione dei resti di salme onde collocarli nell'ossario o in altre aree già concesse. Tale operazione deve essere conclusa entro 3 mesi dall'avviso di spurgo ed è soggetta ad autorizzazione. I resti che si rinvenivano alla riapertura della fossa al momento di una nuova sepoltura saranno composti nello stesso luogo ma a maggior profondità. Non esiste ossario comune utilizzabile.

Art. 25 Disposizioni, casse

Nelle aree per sepolture comuni possono essere deposte solo salme. Ceneri o resti provenienti da spurghi possono tuttavia essere collocati in aree già occupate.

Le salme devono essere deposte unicamente in casse di legno dolce e sepolte in fosse separate, eccettuato il caso di madre e neonato morti durante il parto o altri casi simili. Non è concessa la formazione di tombe in muratura o altri manufatti come pure la sepoltura sovrapposta.

CAPITOLO V A

AREE A DUE POSTI SOVRAPPosti

Art. 25 a Definizione

Sono considerate aree a due posti sovrapposti quelle concesse dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento e comprese nei campi che il Piano regolatore del cimitero definisce aree trentennali o aree perenni.

I sepolcreti sono costruiti dal Comune e consistono in una costruzione sotterranea in muratura che viene ceduta ai privati per un periodo determinato dietro pagamento della relativa tassa.

L'apertura dei sepolcreti per la deposizione è effettuata dal Comune. La posa dei monumenti e la relativa rimozione per permettere la sepoltura deve essere effettuata dai concessionari a loro spese. Il Comune non si assume responsabilità in caso di danneggiamento del monumento.

Art. 25 b Concessioni

Le concessioni sono rilasciate al momento del decesso occupando i campi nella successione fissata dal Municipio.

Art. 25 c Durata delle concessioni

Le nuove concessioni di aree a due posti sovrapposti sono a pagamento (tariffa 1a - lettera a - b - c) e hanno la durata di 60 anni dal momento dell'inumazione della prima salma, ritenuto che la seconda salma potrà rimanere tumulata per il periodo di almeno 30 anni.

Non sono concessi rinnovi.

Art. 25 d Effetto delle concessioni

Le concessioni di aree a due posti sovrapposti non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.

Alla scadenza o in caso di rinuncia o di spurgo le aree ritornano a completa disposizione del Comune.

Art. 25 e Possibilità di sepoltura

Hanno diritto di sepoltura nelle aree a due posti sovrapposti il concessionario, il suo coniuge, gli ascendenti e i discendenti.

In aree già occupate anche da una sola salma, il Municipio può autorizzare, su richiesta del concessionario stesso, la sepoltura di altre salme, ceneri o resti previo pagamento di una tassa (tariffa 6 A).

Art. 25 f Casse e urne

Le salme devono essere deposte unicamente in casse di legno dolce. Le urne per le ceneri o i contenitori per i resti di salme, devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiusi.

Art. 25 g Esumazioni

Alla scadenza delle concessioni il Municipio decide i tempi per lo spurgo, al quale si procede in conformità con i disposti dell'art. 24.

CAPITOLO VI**AREE TRENTENNALI****Art. 26 Definizione**

Sono considerate aree trentennali quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e così indicate nel piano regolatore del cimitero. Il monumento della Società Liberale di Mutuo Soccorso, Novazzano, è parificato a tre aree trentennali.

Art. 27 Concessioni, rinnovi e scadenza

Con l'entrata in vigore del presente regolamento non saranno più concesse aree ad uso trentennale.

Le aree trentennali esistenti sono rinnovabili per due periodi di 30 anni a partire dalla scadenza della prima concessione, anche in caso di aree doppie (Tariffa 2).

Dopo 30 anni dall'ultima inumazione le aree ritorneranno in pieno possesso del Comune che le destinerà per i bisogni del cimitero.

Art. 28 Disposizioni, casse

Nelle aree trentennali le salme devono essere deposte unicamente in casse di legno dolce. Nella medesima area si potranno inumare fino ad un massimo di due salme. In questo caso le stesse saranno collocate sovrapposte e si dovrà provvedere, da parte dei parenti o concessionari, obbligatoriamente ed a proprie spese, alla formazione di tombe in muratura o alla posa di vasche di cemento. Ogni e qualsiasi lavoro inerente la sepoltura, la manutenzione, ecc. di queste aree è a completo carico dei parenti o concessionari.

CAPITOLO VII**AREE PERPETUE - CAPPELLE****Art. 29 Definizione**

Sono considerate aree ad uso perpetuo o per cappelle quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e così indicate nel piano regolatore del cimitero.

Art. 30 Concessione e rinnovi

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento non verranno più concesse aree ad uso perpetuo o per cappelle. È pure proibita la cessione ad altre famiglie della concessione per aree e cappelle esistenti. È stabilito che le concessioni sin qui fatte a titolo di sepoltura perpetua, sia per aree che per cappelle esistenti, si intendono per un periodo di 99 anni dalla concessione o, in mancanza di questa, dalla prima inumazione. Ai concessionari delle cappelle, su richiesta scritta, il Municipio potrà concedere un unico rinnovo di 99 anni seguendo le tariffe in vigore alla scadenza (Tariffa 3). Per le aree perpetue non saranno concessi rinnovi.

Art. 31 Diritto di sepoltura

Hanno diritto alla tumulazione nelle aree perpetue e nelle cappelle esistenti il concessionario e la sua famiglia. Si intendono far parte della famiglia i consorti, i suoceri, gli ascendenti e discendenti. Il Municipio può autorizzare la sepoltura di altre salme, previo pagamento di una tassa (Tariffa 6A). L'ultima sepoltura deve avvenire almeno 30 anni prima della scadenza.

Art. 32 Casse

La sepoltura nelle cappelle dev'essere fatta esclusivamente nelle casse di zinco debitamente munite delle apposite valvole. La sepoltura nelle aree perpetue dev'essere fatta esclusivamente in casse di legno dolce.

Art. 33 Diritto di superficie

La concessione di parcelle per cappelle e aree perpetue non conferisce la proprietà del terreno ma un semplice diritto di superficie limitato nel tempo. Alla scadenza le aree o parcelle ritorneranno in pieno possesso del Comune che le destinerà per i bisogni del cimitero.

CAPITOLO VIII**CINERARIO - OSSARIO****Art. 34 Assegnazioni**

Nel cinerario - ossario sono messe a disposizione le celle destinate ad accogliere le urne cinerarie e le urne contenenti i resti di salme. L'assegnazione delle stesse avviene in ordine progressivo secondo la numerazione fissata dal piano regolatore del cimitero. È esclusa la scelta del posto come pure l'assegnazione preventiva.

A) CINERARIO**Art. 35 Concessione e durata**

La concessione delle celle - a titolo gratuito o a pagamento - , compresa la fornitura della lastra di marmo, è data per una durata di 30 anni dal momento dell'occupazione. È rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di 30 anni. Ogni cella può contenere una o più urne cinerarie. (Tariffa 4)

Art. 36 Effetto della concessione

Le concessioni di celle non costituiscono un diritto di proprietà, bensì solo un diritto personale e non sono cedibili a terzi. Nel caso in cui una cella fosse lasciata libera dal concessionario, la stessa ritorna immediatamente in possesso del Municipio senza restituzione alcuna di tassa.

Art. 37 Urne

Le urne devono essere di metallo o di altro materiale resistente e ermeticamente chiuse.

Art. 38 Celle: chiusura iscrizioni e div.

A chiusura delle celle verrà posata una lastra di marmo, fornita dal Comune, la cui sostituzione, in caso di rottura o per altre ragioni, sarà eseguita dal Comune, con diritto di rivalsa sul concessionario o parenti solo quando risulti una diretta responsabilità.

Sulla lastra marmorea saranno iscritti, con i caratteri e nella disposizione prescritti dal Municipio, il cognome e il nome del defunto o dei defunti, nonché il loro anno di nascita e di morte.

Sarà inoltre possibile applicare sulla lastra marmorea medaglioni portafotografie e un vasetto portafiori. Non è permessa l'applicazione di portaceri e il collocamento di ceri mentre possono essere apposti dei portalumi elettrici. Altre iscrizioni o simboli potranno essere concessi a giudizio del Municipio. Tutti gli oggetti dovranno essere di tipo e misura uniformi come prescritti dal Municipio.

La spesa di chiusura della cella, delle iscrizioni, dei medaglioni portafotografia e del vasetto portafiori sono a carico del concessionario.

Art. 39 Cremazione

Il Comune si assume per tutte le persone domiciliate o dimoranti nel Comune la tassa base di cremazione e il trasporto, sino ad un massimo di fr. 700.--.

B) OSSARIO**Art. 40 Concessione e durata**

La concessione delle celle, compresa la fornitura della lastra di marmo, è data per una durata di 30 anni dal momento dell'occupazione, senza possibilità di rinnovo alcuno (Tariffa 5).

Per tutto il resto fanno stato le disposizioni relative al cinerario e specificamente gli art. 36, 37, 38.

CAPITOLO IX**CAMERA MORTUARIA - SERVIZI FUNEBRI****Art. 41 Uso camera mortuaria**

Nella camera mortuaria possono essere provvisoriamente deposte le salme:

- di persone domiciliate o dimoranti nel Comune
- di persone morte nel Comune
- di persone in attesa di tumulazione nel cimitero del Comune

dietro pagamento della relativa tassa (Tariffa 6C).

L'addobbo funebre ed ogni altro intervento in merito al deposito della salma devono essere eseguiti dai parenti, a loro completo carico.

Art. 41 a Servizi funebri

I servizi funebri sul territorio del Comune devono essere affidati ad aziende in possesso dell'autorizzazione cantonale d'esercizio.

Le spese per i servizi sono a carico degli eredi.

I giorni e gli orari dei funerali sono fissati dal Municipio tramite specifica Ordinanza.

CAPITOLO X**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 42 Facoltà del Municipio**

È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi area o cella concessa quando ciò si rende necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente. In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra area o cella equivalente a quella primitiva ed esegue a sue spese la traslazione.

Art. 43 Penalità

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con una multa da fr. 20.-- a fr. 1'000.--, riservata l'azione civile e/o penale.

Art. 44 Modificazione

Il Consiglio comunale si riserva il diritto di modificare in ogni tempo prescrizioni, tariffe e piano regolatore del presente regolamento.

Art. 45 Applicazione contestazioni

L'applicazione dei disposti del presente regolamento spetta al Municipio. Lo stesso è pure competente di decidere sulle contestazioni relative alle interpretazioni del regolamento, delle tariffe e del piano regolatore del cimitero. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e termini di legge.

Art. 46 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tariffe e piano regolatore del cimitero, è abrogato il "Regolamento del cimitero comunale di Novazzano" del 18.07.1933 ed ogni altra precedente disposizione in materia di polizia mortuaria.

Art. 47 Entrata in vigore

Il presente regolamento, le tariffe e il piano regolatore del cimitero entrano in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio comunale, riservata la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.

Art. 48 Altre disposizioni

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni della vigente legge sanitaria.

CAPITOLO XI**T A R I F F E****1. AREE PER SEPOLTURE COMUNI:** tassa per singola area

- | | |
|---|----------|
| A) salme di persone domiciliate o dimoranti (svizzeri o stranieri) nel Comune al momento della morte | gratuito |
| B) salme di persone attinenti ma domiciliate fuori Comune; salme di persone che sono state domiciliate nel Comune per più di venti anni | 500.-- |
| C) salme di persone domiciliate fuori Comune | 1'000.-- |
| D) per le salme di bambini fino a 3 anni le tasse sub B) e C) sono ridotte del 50% | |

1 A AREE A DUE POSTI SOVRAPPosti (tassa per area di due posti sovrapposti)

- | | |
|---|----------|
| A) Salme di persone domiciliate o dimoranti (svizzeri o stranieri) nel Comune al momento della morte | 4'000.-- |
| B) Salme di persone attinenti ma domiciliate fuori Comune; salme di persone che sono state domiciliate nel Comune per più di venti anni | 5'000.-- |
| C) Salme di persone domiciliate fuori Comune | 7'000.-- |

2. AREE TRENTENNALI: tassa rinnovo per singola area

- | | |
|--|----------|
| A) sepoltura semplice (per ogni rinnovo di 30 anni) | 1'000.-- |
| B) sepolture sovrapposte (per ogni rinnovo di 30 anni) | 1'500.-- |
| C) trasformazione da area semplice a sovrapposta | 300.-- |

3. CAPPELLE: tassa rinnovo 99 anni

A) cappella De Francisci	20'000.--
B) cappella Bernasconi	15'000.--

4. CINERARIO: tassa per cellaConcessioneRinnovo

A) ceneri di persone domiciliate e dimoranti (svizzeri o stranieri) nel Comune al momento della morte	gratuito	500.--
B) ceneri di persone attinenti ma domiciliate fuori Comune; ceneri di persone che sono state domiciliate nel Comune per più di 20 anni	500.--	1'000.--
C) ceneri di persone domiciliate fuori dal Comune	1'000.--	1'500.--
D) collocamento di ceneri di persone domiciliate fuori Comune in cella già concessa, senza cambiamento del termine di scadenza	tassa unica	200.--

5. OSSARIO: tassa per cella

A) resti provenienti dal nostro cimitero	500.--
B) resti provenienti da altri cimiteri	1'000.--

6. TASSE DIVERSE:

A) inumazione di altre salme in cappelle o in aree perpetue (art. 31 cpv. 2), in aree trentennali o in aree a due posti sovrapposti	200.--
B) esumazione salme prima di 20 anni dalla sepoltura (esclusa tassa medico delegato)	50.--
C) deposizione salme nella camera mortuaria	50.--
D) applicazione suggelli e allestimento documenti per trasporto salme all'estero	100.--
E) per casi particolari la tassa sarà stabilita dal Municipio di volta in volta	

CIMITERO COMUNALE DI NOVAZZANO**PIANO REGOLATORE**

Il piano regolatore si compone di 5 piani, come segue:

piano no. 1 scala 1:50 comprende i settori I e II

piano no. 2 scala 1:50 comprende il settore III e la pianta del cinerario-ossario

piano no. 3 scala 1:20 cinerario-ossario, facciata a monte suddivisa negli
scompartimenti A e B

piano no. 4 scala 1:20 cinerario-ossario, facciata a valle suddivisa negli
scompartimenti C e D

piano no. 5 scala 1:100 riassuntivo dei piani no. 1 e 2

LEGGENDA CON DESTINAZIONE DELLE AREE E CELLE**SETTORE I**

a) aree per sepolture comuni di adulti:

campi contrassegnati dalle lettere

Q-R-S-T-U-V-W-X

NB: per il campo "R" è fatta eccezione delle 3 aree occupate dal monumento SLMS

b) aree per sepolture trentennali

campi contrassegnati dalle lettere

A-B-C-D-E-F-Y-Z

c) monumento SLMS sul campo "R", occupante una superficie di tre aree

d) cappella De Francisci

e) cappella Bernasconi

f) camera mortuaria e locale deposito

SETTORE II

- a) aree per sepolture comuni di adulti:
campi contrassegnati dalle lettere
B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O
- b) aree per sepolture comuni di bambini:
campi contrassegnati dalle lettere
A-P
- c) aree per sepolture trentennali:
campi contrassegnati dalle lettere
S-T-Q
- d) aree per sepolture perpetue
campo contrassegnato dalla lettera R
- e) tempietto

N.B.:

- le aree da no. 1 a 4 del campo "D" al momento della prossima scadenza saranno destinate all'allargamento del piazzale
- al momento della prossima scadenza il campo "O", attualmente occupato da sepolture comuni per bambini, passerà a sepolture comuni per adulti; il campo "P" da sepolture comuni per adulti passerà a sepolture comuni per bambini. Il piano regolatore contempla già dette modifiche
- le aree trentennali o perenni sono trasformate alla scadenza in aree a due posti sovrapposti (art. 25 a e seguenti del Regolamento).

SETTORE III

- a) aree per sepolture comuni di adulti:
campi contrassegnati dalle lettere
E-F-G-H
- b) manufatto cinerario-ossario:
suddiviso negli scompartimenti
A-B-C-D

con destinazione degli stessi a cinerario oppure a ossario secondo le disposizioni che saranno stabilite dal Municipio.
- c) camere mortuarie

RIEPILOGO CONTENIBILITÀ DEL CIMITERO COME DA PIANO REGOLATORE

no.	466	aree per sepolture comuni di adulti
no.	44	aree per sepolture comuni di bambini (18 aree normali)
no.	186	aree per sepolture trentennali
no.	14	tombe per sepolture perpetue (di 2 aree ciascuna)
no.	2	cappelle
no.	1	monumento Società Liberale Mutuo Soccorso, Novazzano
no.	552	celle per cinerario-ossario
no.	1	camera mortuaria e locale deposito
n .	2	camere mortuarie
no.	1	tempietto

APPROVAZIONI E MODIFICHE**CONSIGLIO COMUNALE: ris. n. 84 del 15 dicembre 1986****DIPARTIMENTO DELL'INTERNO: decisione del 16 maggio 1988**

Modifiche

<u>Articoli</u>	<u>Ris. Cons. Com.</u>	<u>Approvaz. cantonale</u>
3, 20, 22, 25 a, 25 b, 25 c, 25 d, 25 e, 25 f, 25 g, 27, 38, 41, 41 a, Tariffe 1 A e 6 A)	Ris. n. 86/13.12.2010	23.3.2011

I N D I C E

CAPITOLO I AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

- art. 1 Amministrazione
- 2 Sorveglianza

CAPITOLO II PIANO REGOLATORE CIMITERO

- art. 3 Piano regolatore

CAPITOLO III INUMAZIONI - ESUMAZIONI

- art. 4 Autorizzazione per l'inumazione
- 5 Inumazioni
- 6 Tempo prescritto per la sepoltura
- 7 Salme di estranei
- 8 Autopsie
- 9 Esumazioni e spurgo
- 10 Dimensioni delle fosse
- 11 Disposizioni d'igiene
- 12 Trasporto di salme
- 13 Area divenuta libera

CAPITOLO IV POLIZIA

- art. 14 Orario
- 15 Divieti d'ingresso
- 16 Pulizia
- 17 Fiori e piante
- 18 Bordure
- 19 Monumenti
- 20 Manutenzione - Tombe e manufatti in stato di abbandono
- 21 Lavori all'interno del cimitero
- 22 Danni e furti
- 23 Destinazione lapidi e monumenti rimossi

CAPITOLO V AREE PER SEPOLTURE COMUNI

- art. 24 Durata e spurgo
- 25 Disposizioni, casse

CAPITOLO V A AREE A DUE POSTI SOVRAPPASTI

- art. 25 a Definizione
- 25 b Concessioni
- 25 c Durata delle concessioni
- 25 d Effetto delle concessioni
- 25 e Possibilità di sepoltura
- 25 f Casse e urne
- 25 g Esumazioni

CAPITOLO VI AREE TRENTENNALI

- art. 26 Definizione
27 Concessioni, rinnovi e scadenza
28 Disposizioni, casse

CAPITOLO VII AREE PERPETUE - CAPPELLE

- art. 29 Definizione
30 Concessione e rinnovi
31 Diritto di sepoltura
32 Casse
33 Diritto di superficie

CAPITOLO VIII CINERARIO - OSSARIO

- art. 34 Assegnazioni

A) CINERARIO

- art. 35 Concessione e durata
36 Effetto della concessione
37 Urne
38 Celle: chiusura, iscrizioni e diversi
39 Cremazione

B) OSSARIO

- art. 40 Concessione e durata

CAPITOLO IX CAMERA MORTUARIA

- art. 41 Uso camera mortuaria
41 a Servizi funebri

CAPITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- art. 42 Facoltà del Municipio
43 Penalità
44 Modificazione
45 Applicazione, contestazioni
46 Abrogazione
47 Entrata in vigore
48 Altre disposizioni

CAPITOLO XI TARIFFE**PIANO REGOLATORE**